



**REPUBBLICA ITALIANA**

**COMUNE DI CAPACI**

(Città Metropolitana di Palermo)

**CONTRATTO per l'affidamento in via sperimentale della fornitura a noleggio di  
parcometri, installazione, attivazione, manutenzione e servizio di gestione e  
controllo dei parcheggi a pagamento del territorio comunale nel periodo dal  
01.05.2024, e comunque dalla sottoscrizione del contratto, e fino al 30.09.2024 .**

**CIG:.....**

\*\*\*\*\*

L'anno duemilaVENTIQUATTRO, il giorno .....  
( ..... ) del mese di ....., in CAPACI,  
Comando della Polizia Municipale – Area III – del Comune di Capaci sito in via  
Catania n. civ.6,

**TRA**

**II COMUNE DI CAPACI (C.F 80019740820)**

in persona del sig....., nato a  
.....il ..... nella sua qualità  
di ....., il  
quale dichiara di agire non in proprio ma nell'interesse ed in rappresentanza del  
Comune suddetto, \_\_\_\_\_;

**E**

....., con sede in  
.....  
, (Codice Fiscale/P. IVA.....  
iscritta alla C.C.I.A.A. al n. .... dal.....

in persona di ....., nato a

.....il .....il quale dichiara di

agire nella sua qualità di legale rappresentante di.....-

**- PREMESSO -**

- che con deliberazione n.....del .....della Giunta Comunale è stato assentito all'affidamento in via sperimentale della fornitura a noleggio di parcometri, installazione, attivazione, manutenzione degli stessi e servizio di gestione e controllo dei parcheggi a pagamento del territorio comunale nel periodo dal 01.05.2024, e comunque dalla sottoscrizione del contratto, e fino al 30.09.2024,

- che con la determinazione dirigenziale n.....del.....sono state approvate le condizioni contrattuali proposte con il presente contratto a puntuale disciplina della fornitura dei parcometri a noleggio e del servizio di gestione e di controllo delle aree pubbliche a pagamento del territorio comunale, senza obbligo di custodia, compresa l'area di parcheggio pubblico denominato "Copacabana", per il periodo dall'1.05.2024, e comunque dalla sottoscrizione del contratto, fino al 30.09.2024.

**Tutto ciò premesso**

Le parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto appresso:

**ART. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO**

Il Comune di Capaci (nel prosieguo denominato anche committente) affida in via sperimentale a.....

.....  
(nel prosieguo del presente atto denominato anche "affidatario"), in possesso dei prescritti requisiti, la fornitura a noleggio di parcometri, installazione, attivazione,

manutenzione degli stessi e servizio di gestione e controllo dei parcheggi a pagamento del territorio comunale nel periodo dal 01.05.2024, e comunque dalla sottoscrizione del contratto, e fino al 30.09.2024,

**ART. 2 - DESCRIZIONE DELLA FORNITURA E DEL SERVIZIO**

**L'appalto prevede la fornitura a noleggio di almeno n.05 (cinque) parcometri,** l'installazione, l'attivazione e la manutenzione degli stessi e la gestione dei parcheggi a pagamento senza custodia compresa l'area di parcheggio "Copacabana", la vendita delle schede parcheggio e il controllo della sosta dei veicoli delle aree pubbliche a pagamento con l'impiego di addetti alla vendita e ausiliari del traffico formati dall'affidatario con il proprio personale composto da addetti alla vendita delle schede parcheggio e di ausiliari del traffico in n. di.....(.....).

L'affidamento in via sperimentale della fornitura prevederà, altresì, quanto segue:

**I parcometri** per il controllo della durata della sosta a pagamento dei veicoli, nuovi di fabbrica e di nuova generazione, che dovranno essere omologati dal Ministero dei Lavori Pubblici, così come disposto dall'art. 7 comma 5 del C.d.S. (indicare nell'offerta il numero di omologazione), nonché rispondere alla normativa CEI UN.I EN 12414 (CEI 114-1) e alle normative Rhos (202/95/CE), comprensiva di montaggio, installazione, manutenzione ordinaria e straordinaria a cura e spese della Ditta aggiudicataria, che rimarrà esclusiva proprietaria degli stessi e servizi accessori aggiuntivi a carico del concessionario: relativamente al montaggio e messa in funzione di tutti i dispositivi e apparecchiature noleggiate, la manutenzione ordinaria e straordinaria delle stesse fino a tutto il periodo di noleggio, la segnaletica verticale, il servizio di gestione del pos per il bancomat; la fornitura e la sostituzione della carta termica per i parcometri che dovranno essere configurati secondo gli orari e le tariffe indicate dall'Amministrazione Comunale e con modalità di

pagamento con monete, bancomat, con il rilascio di apposite ricevute cartacee

riportante gli estremi necessari con data e orario di validità quale titolo abilitante;

senza nulla a pretendere all'Amministrazione Comunale compreso degli eventuali

costi di riparazioni, anche da atti vandalici, e/o verniciatura dei parcometri noleggiati

per tutto il periodo di locazione. I parcometri dovranno avere le seguenti principali

caratteristiche:

- corpo con struttura in acciaio, ad alta resistenza contro atti di frode, scasso o vandalismo;

- dispositivi di chiusura porte con chiavi di sicurezza;

- cassaforte monete inaccessibile, se non all'operatore autorizzato dal concessionario, per lo scassetto, con struttura blindata non asportabile:

- vano per l'introduzione delle monete con sistema antimanomissione per la prevenzione di intrusioni corpi estranei;

- vano emissione scontrino con sistema anti-pioggia ed antivandalismo;

- selettore valuta funzionante con monete da 5,10,20,50 cent, 1 e 2 euro;

- pagamento con bancomat e carte di credito abilitate per i circuiti di pagamento internazionali;

- controllo incassi e ticket emessi;

- disattivazione automatica dell'apparecchio al raggiungimento del limite massimo di incasso;

- display grafico alfanumerico, illuminato automaticamente di notte, con indicazioni di guida per l'utente anche in altre lingue preventivamente selezionabili (in italiano e in inglese);

- pannello con istruzioni visive di funzionamento con spazio utile all'indicazione delle tariffe;

- indicazione segnaletica "P" sul corpo del parcometro;
- tastiera per settaggio funzioni e scelta della lingua;
- stampa rapida su carta termica, stampante termica e gestione con software dedicato;
- possibilità di programmazione di più tariffe differenziate orarie o giornaliere per singolo parcometro ed altri tipi di differenziazione per periodi dell'anno;
- alimentazione con pannello ad energia solare, integrata con batteria con possibilità di collegamento anche alla rete elettrica;
- prelievo monete con trasferimento diretto dalla cassaforte alla cassetta di raccolta ed emissione automatica dello scontrino-resoconto di scassetto, numerato progressivamente in automatico all'apertura della cassaforte e/o estrazione della cassetta di raccolta.
- scontrino di scassetto riportante la data ed ora di rilascio, il numero progressivo, il nome/numero identificativo del parcometro ed i dati dell'incasso riferito sia al singolo scassetto che al totale generale, numero di biglietti e messi e pagati nelle varie modalità;
- fornitura di sistema di pagamento della sosta mediante smartphone senza alcun costo per l'ente;
- fornitura ed attivazione del servizio di pagamento della sosta mediante carta di credito, bancomat senza alcun costo per il Comune,
- la fornitura ed installazione di tutte le apparecchiature, l'esecuzione di tutti gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione di tutta la strumentazione oggetto dell'appalto, garantendo la tempestività dell'intervento per la rimessa in funzione, che dovrà comunque essere eseguita entro le 8 ore lavorative successive alla segnalazione;

- la tempestiva sostituzione, previa comunicazione al Comune, delle apparecchiature danneggiate ad opera di terzi o comunque non più funzionanti;
- la fornitura dei materiali di consumo e dei pezzi di ricambio resisi necessari, la completa sostituzione delle parti danneggiate e quant' altro comunque necessario a garantire il corretto e continuo funzionamento delle apparecchiature;
- ogni opera necessaria per la messa in servizio dei parcometri;
- copia dei resoconti emessi dagli impianti di registrazione e pagamento della sosta;
- un report relativo ai versamenti effettuati per i sistemi di pagamento mediante carta di credito/bancomat.
- L'Amministrazione Comunale si riserva di revocare e modificare, per esigenze di carattere generale l'organizzazione della gestione del servizio qualora si venissero a creare situazioni contingenti di particolare rilievo.
- **Obblighi dell'affidatario:** L'affidatario oltre alla gestione, alla vendita delle schede parcheggio e al controllo delle aree pubbliche a pagamento del territorio comunale dovrà eseguire, altresì, quanto segue:
  - intervento di riordino e sistemazione dell'area denominata "Copacabana", oggetto del presente capitolato (zona di sosta, zona di manovra, viabilità interna, ingressi, uscite di sicurezza , vie di fuga uscite di sicurezza e prossimità agli accessi), mediante l'esecuzione di attività di pulizia e asportazione anche manuale di rifiuti, discerbo, decespugliamento con spianamento locale con materiale tipo tout venant o simile. In opera su terreno e vegetazione di qualsiasi natura e consistenza compresa la raccolta il caricamento, il trasporto ed il conferimento in discarica del materiale ed altresì ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita e perfetta regola d'arte;

- collocazione di cartelli informativi all'ingresso del parcheggio "Copacabana" con

l'esposizione di cartello indicante: "**Comune di Capaci parcheggio pubblico**

**non custodito**"- orari di apertura e chiusura - tariffe;

- collocazione di un congruo numero di estintori minimo n. 08 (otto) all'interno

dell'area di parcheggio "Copacabana" e all'osservanza dei criteri di cui al punto

7.1 del D.M. 1 Febbraio 1986 ed in particolare: "*Devono essere isolate mediante*

*interposizione di spazi scoperti di larghezza non inferiore a mt. 1,5 lungo i lati ove*

*affacciano aperture di fabbricati perimetrali e dovrà garantire l'osservanza delle*

*vigenti norme tecniche di sicurezza antincendio*".

- L'affidatario del servizio dovrà provvedere alla copertura assicurativa per

eventuali danni a terzi (persone e cose) ed agli automezzi parcheggiati;

rimanendo, altresì, a carico allo affidatario tutte le incombenze relative alla

gestione della sicurezza e delle fasi relative alle emergenze, ivi comprese le

spese per la formazione del personale e tutte quelle necessarie per la fornitura al

personale delle dotazioni di protezione individuale (DPI).

- **Personale dell'affidatario:** E' fatto obbligo all'affidatario gestire le aree pubbliche

a pagamento del territorio comunale, la vendita delle schede parcheggio e il

controllo a mezzo addetti alla vendita delle schede prepagate e ausiliari del

traffico, assicurando il servizio a mezzo di personale idoneo e sufficiente alla

gestione degli stessi, nella misura di n. ....(.....) unità, la

cui distribuzione sarà successivamente concordata con la stazione appaltante.

Gli ausiliari del traffico dovranno essere adeguatamente formati a spese dello

affidatario per rilevare eventuali infrazioni da parte dell'utenza mediante

contestazione ed elevazione dei relativi verbali ai sensi del codice della strada.

Detto personale dell'affidatario, ai sensi dell'art.17 comma 132 della legge 127/97

e s.m.i., potrà svolgere le funzioni di prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di sosta e dovrà essere abilitato a termine di legge a svolgere dette attività e in possesso dei requisiti di assenza di condanne penali e carichi pendenti per reati non colposi e di assenza di provvedimenti per la repressione della criminalità organizzata di stampo mafioso. Le generalità di detto personale devono essere comunicate al committente prima dell'impiego, nonché in occasione della loro eventuale sostituzione. In qualsiasi circostanza gli addetti al servizio dovranno mantenere un comportamento corretto ed educato nei confronti dei cittadini. Tutto il personale deve essere assunto ed inquadrato nel rispetto delle vigenti norme previste dal contratto collettivo dei lavoratori applicato. Nel contempo devono essere rispettate tutte le prescrizioni in materia di trattamento fiscale e contributivo nonché di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. In ogni caso tutti gli oneri sono a interamente a carico dell'affidatario . I verbali emessi dagli ausiliari del traffico saranno gestiti dal Comando di Polizia Municipale che curerà la consegna dei blocchi dei preavvisi di accertamento e dei blocchi dei processi verbali. L'affidatario si dovrà impegnare a a gestire e controllare i parcheggi affidati, esigendo il pagamento delle tariffe orarie poste a carico degli utenti del servizio, nel rispetto degli orari e dei giorni indicati dal committente. L'Ente si riserva di modificare il calendario e gli orari indicati, con provvedimento motivato, in caso di mutate condizioni legate ai flussi turistici o a sopravvenute diverse esigenze di organizzazione e gestione del servizio. Il committente si riserva altresì la facoltà di attribuire agevolazioni tariffarie o esenzioni a particolari categorie di utenti che, ai fini della relativa fruizione, saranno dotati di idonei titoli autorizzatori.

- **Vestiaro del personale:** l'affidatario dovrà provvedere alla fornitura di idoneo



abbigliamento agli addetti alla vendita di schede parcheggio e ausiliari del traffico, con vestiario di facile identificazione, con catarifrangenti e berretto tipo boy-scout di colore blu, che dovranno essere puliti e decorosi. Ogni addetto dovrà essere individuato con un tesserino riportante la dicitura “**Comune di Capaci – gestione parcheggi a pagamento**”, numero di matricola, una foto recente, nome e cognome dell’addetto ed il tesserino dovrà essere applicato in modo ben visibile al vestiario;

- **Vendita schede pre-pagate per la sosta dei veicoli nelle aree pubbliche a pagamento:** le schede prepagate per la sosta a pagamento dei veicoli nelle aree pubbliche del territorio comunale, saranno consegnati all'affidatario dal personale del Corpo di Polizia Municipale previo versamento alla Tesoreria Comunale;

- **Veicoli esentati dal pagamento nelle aree pubbliche a pagamento:** veicoli di soccorso, di polizia, delle persone diversamente abili, qualora risultino già occupati o indisponibili gli stalli a loro riservati, ai sensi dell’art.188 comma 3-bis del C.d.S. veicoli al servizio degli esercenti la professione sanitaria quando sia evidente la funzione e la destinazione del mezzo, veicoli di proprietà comunale in servizio nella zona; veicoli dei residenti/dimoranti i cui immobili ove risiedono non dispongono di spazi interni, biciclette;

- **Forniture:** L'affidatario dovrà provvedere alla fornitura di appositi bollettari per la rilevazione delle infrazioni relative alla sosta nelle aree pubbliche a pagamento del territorio comunale, che utilizzeranno gli ausiliari del traffico dell'affidatario, fermo restando che la Polizia Municipale curerà tutta l’attività successiva alla redazione dei verbali che verranno consegnati al preposto dell’Ufficio Verbali della locale Polizia municipale.

- **Sorveglianza:** svolta dal personale dell'affidatario che sarà di tipo itinerante, al

fine di controllare il corretto funzionamento dei parcometri, ed il regolare pagamento delle tariffe da parte degli utenti. In caso di guasti o di malfunzionamento dei parcometri, il personale dell'affidatario ha l'onere di apporre idonee segnalazioni per gli utenti e di segnalare gli inconvenienti alla Polizia Municipale.

- **Controlli:** Il Comando di Polizia Municipale, assicurerà il controllo sul regolare svolgimento del servizio in relazione al rispetto al bando e al capitolato speciale d'appalto e presterà la eventuale assistenza in tutti i casi dovesse essere richiesta o ritenuta essenziale. Inoltre il Comando della Polizia Municipale potrà eseguire il controllo dei parcheggi anche in presenza degli ausiliari del traffico.

- **Esoneri:** in tutti i rapporti con i terzi, relativi a contratti e forniture concernenti la fornitura ed il relativo servizio, non dovrà mai essere menzionato il Comune, il quale pertanto è esonerato da obblighi e responsabilità di qualsiasi natura derivante dai rapporti stessi. Il Comune rimane esonerato da qualunque responsabilità che si riferisca alla gestione dell'attività per la quale risponde unicamente all'affidatario che provvede alla copertura assicurativa per le responsabilità civili verso terzi per qualsiasi evento, possa cautelarsi. Nel caso, per qualsiasi motivo imputabile all'affidatario, il servizio non venga espletato anche per un solo giorno o non sia conforme a quanto previsto nel successivo contratto di servizio, il committente applicherà a gestore una penale pari a quanto previsto all'art.27 del bando e a quanto previsto dal capitolato speciale d'appalto ed in caso di accertate gravi inadempienze riguardo ai contenuti del contratto l'Ente richiederà al gestore di adempiere o di dimostrare la conformità del proprio operato, entro un congruo tempo. Qualora il gestore non adempia nel termine indicato, ovvero non dimostri la conformità del proprio operato, l'Ente potrà

procedere alla risoluzione del contratto di servizio ed all'incameramento della garanzia prestata.

- **Tariffe e condizioni aree pubbliche a pagamento:** le tariffe e le condizioni saranno fissate con ordinanza, previa deliberazione della Giunta, ai sensi dell'art. 7 c. 1 lett. f) del D.L. 30.04.1992 "Codice della Strada" e s.m.i. come segue:

- **ZONA MARE: Tariffa di € 1,00 per ogni ora nelle aree pubbliche a pagamento per gli autoveicoli;**

- **AREA COPACABANA: Tariffa di € 1,00 per ogni ora e di € 7,00, dalle ore 08,00 alle ore 20,00, per tutti gli autoveicoli; Tariffa di € 3,50, dalle ore 08,00 alle ore 20,00, per i motocicli/ciclomotori; Tariffa di € 5,00, dalle ore 20,00 alle ore 08,00, di tutti i giorni per tutti gli autoveicoli;**

- **CENTRO –URBANO: Tariffa di € 0,50/per ogni ora o frazione nei seguenti periodi: dalle ore 8,00 alle ore 14,00 e dalle ore 16,00 alle ore 20,00, escluso le domeniche e i giorni festivi;**

- **Tolleranza:** E' prevista la tolleranza di minuti 15, con attivazione del disco orario o altro mezzo idoneo, decorrenti dal parcheggio del veicolo nelle aree pubbliche a pagamento al fine di provvedere a munirsi di apposita ricevuta/scheda prepagata di pagamento.

- **Modalità di pagamento nelle aree pubbliche a pagamento:** il pagamento che autorizza la sosta nelle aree pubbliche del territorio comunale individuate (strisce blu e altre zone a pagamento) può essere effettuato tramite smartphone con l'applicazione "easy-park", tramite parcometri e mediante l'esposizione all'interno del veicolo delle ricevute dei parcometri, degli abbonamenti oppure delle schede prepagate acquistabili presso l'affidatario della gestione dei parcheggi.

### **ART. 3 - DURATA DELLA CONCESSIONE E ORARIO DI SERVIZIO**

a) La durata dell'affidamento in via sperimentale della fornitura e della concessione

del servizio è fissata per il periodo dal 01/05/2024 al 30/09/2024;

b) Orario di servizio: gli addetti alla vendita di schede parcheggio e ausiliari del traffico, presteranno servizio dalle ore 8,00 alle ore 01,00 per tutto il periodo dell'affidamento;

c) La data di decorrenza della concessione sarà determinata con apposito verbale di affidamento e/o sottoscrizione del contratto di servizio.

#### **ART. 4 - CORRISPETTIVO**

Il corrispettivo e termini di pagamento all'operatore economico affidatario verrà corrisposto l'aggio con l'offerta di aggiudicazione in relazione al ribasso percentuale dell'aggio posto a base d'asta sugli introiti per la vendita delle schede parcheggio e dei parcometri delle aree pubbliche a pagamento, precisando che l' affidatario non avrà diritto alcuno di pretendere sovrapprezzi o indennità di alcun genere per aumento dei costi, perdite o qualsiasi altra sfavorevole circostanza che possa verificarsi dopo la data dell'offerta. Il pagamento avverrà con cadenza mensile. Il termine di pagamento potrà essere sospeso dall'amministrazione qualora difficoltà tecniche, attribuiti alla piattaforma informatica degli enti previdenziali e non attribuibili all'amministrazione medesima, impediscano l'acquisizione del DURC. I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario su un conto corrente dedicato, a questo proposito l'affidatario deve comunicare, prima della stipula del contratto di servizio alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente di cui sopra nonchè le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso. Il pagamento verrà effettuato previo accertamento della regolarità del servizio e la verifica nei confronti dell'affidatario di essere il regola con i pagamenti dei tributi locali del Comune di Capaci qualora residente o avente sedi nel territorio del Comune

di Capaci, nonchè delle tariffe e dei canoni per le concessioni rilasciate a qualsiasi titolo anche per l'uso dei beni del patrimonio comunale ai sensi della deliberazione della G.M. n.197 del 28.09.2018. L'accertamento deve concludersi entro 30 giorni dalla esecuzione del servizio. L'affidatario deve impegnarsi a garantire il rispetto dell'art.3 della L.136/2010 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari. Il codice C.I.G. relativo alla fornitura di che trattasi, i cui estremi saranno comunicati dalla stazione appaltante, dovrà essere riportato obbligatoriamente in tutti gli atti in relazione al presente appalto. Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art.3 della L.n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolverà di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art.3.

#### **ART. 5 - LUOGHI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO**

Il servizio di gestione e del controllo delle aree pubbliche a pagamento dei veicoli nel territorio comunale di Capaci (circa 150 stalli di sosta/strisce blu nel centro-urbano e circa 1000 posti nella zona mare), compresa l'area di parcheggio, senza obbligo di custodia, denominata "Copacabana" sita in contrada Mansueto, con accesso dalla corsia lato monte del piazzale XXIII Maggio fino alla via del Mediterraneo "3 Ottobre 2013", comprende il centro-urbano e la zona mare e precisamente le seguenti ubicazioni (di cui all'allegato D):

- **Centro – urbano:** piazza C. Troia, via C. Battisti, via Sant'Erasmus, via O.Graziano, via Roma, via Papa Giovanni XXIII, via Kennedy, alt. Scuola, via Kennedy, dal n. civ. 62 ad angolo della via Caduti di Nassirya e via Kennedy, da angolo via A. Sordi ad angolo via Rosa Parks ;

- **Zona-mare:** area parcheggio, senza obbligo di custodia, denominata "Copacabana" in via del Mediterraneo "3 Ottobre 2013"; corso Isola delle Femmine, da angolo via Kennedy ad angolo via Oleandri; via Oleandri, da angolo corso Isola

delle Femmine ad angolo via Kennedy; via Kennedy, da altezza via Riccione a n. civ. 166); via Riccione (dal n. civ. 57 a fondo strada); area di parcheggio con accesso dalla via Vito Longo e via Rapallo (dal n. civ. 22 a fondo strada).

**ART. 6 - GARANZIE DEFINITIVE (ART.117 D.L.36/2023)**

Per la sottoscrizione del contratto l'affidatario costituisce una garanzia, denominata "garanzia definitiva", a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall'articolo 106, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale; tale obbligo è indicato negli atti e documenti di gara. Nel caso di procedure realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è indicato nella misura massima del 10 per cento dell'importo contrattuale. Per salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10 per cento, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Se il ribasso è superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione e secondo le modalità previste dal comma 8. La stazione appaltante può richiedere all'aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, per la garanzia provvisoria. Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi

della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi e forniture nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Possono altresì incamerare la garanzia per il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3, con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma. La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della garanzia definitiva permane fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, di documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione dell'appalto della fornitura e del servizio. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna della documentazione costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa

per la quale la garanzia è prestata. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi. Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative previste dal codice sono conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le garanzie fideiussorie prevedono la rivalsa verso il contraente e il diritto di regresso verso la stazione appaltante per l'eventuale indebito arricchimento e possono essere rilasciate congiuntamente da più garanti. I garanti designano un mandatario o un delegatario per i rapporti con la stazione appaltante (*schemi-tipo sono quelli approvati con il D.M.16.09.2022, n.193*). In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

#### **ART. 7 - RESPONSABILITÀ E COPERTURE ASSICURATIVE**

L'affidatario della fornitura e del servizio dovrà stipulare idonea polizza assicurativa per eventuali danni a terzi (persone e cose) ed agli automezzi parcheggiati. Il concessionario è l'unico responsabile di tutti i danni cagionati a terzi in ragione dell'esecuzione del servizio e delle attività ad esso connesse e riconducibili, sia a causa della condotta dei propri lavoratori dipendenti sia a causa dei mezzi utilizzati. Il concessionario del servizio, all'uopo, dichiara espressamente, fin da ora, di sollevare l'Amministrazione appaltante da ogni responsabilità riguardo alla non conforme o non



regolare attività; a tal fine dovrà produrre idonea polizza assicurativa, con valore massimale di almeno cinque milioni di euro, a garanzia e copertura della responsabilità civile verso terzi, per danni derivanti dal mancato puntuale ripristino delle condizioni di sicurezza stradale post-incidente ovvero dei danni arrecati a cose e/o persone nell'esecuzione del servizio.

#### **ART. 8 - OBBLIGHI DI GESTIONE DELL'AFFIDATARIO**

L'affidatario riceverà le schede prepagate per la sosta dei veicoli nelle aree pubbliche a pagamento, previo versamento di una somma pari alla differenza tra il prezzo della scheda e l'aggio spettante, con pagamento da effettuare presso la tesoreria del Comune ed esibendo apposita ricevuta di avvenuto bonifico al personale preposto della locale Polizia Municipale. Non sarà consentito alcun maneggio di valori in contante. L'affidatario del servizio è obbligato ad eseguire il servizio con diligenza e buona fede, impegnandosi a dare tempestiva comunicazione alla Stazione Appaltante circa le eventuali variazioni che dovessero rendersi necessarie ai fini dell'esatto e migliore adempimento della prestazione; tale comunicazione dovrà avvenire con celerità e comunque in tempo congruo da consentire alla controparte di adottare tutti i provvedimenti di propria competenza. L'affidatario è obbligato a garantire gli standard qualitativi richiesti dal bando e dal capitolato e come precisati nella propria offerta, con espresso riferimento a regolarità e affidabilità dei servizi, comunicazione all'utenza e rispetto dell'ambiente. L'amministrazione potrà in qualsiasi momento effettuare controlli e verifiche dirette ad appurare l'effettivo svolgimento della fornitura e dei servizi nonché il puntuale rispetto della normativa e di quant'altro contrattualmente stabilito.

#### **ART. 9- OBBLIGHI VERSO IL PERSONALE DIPENDENTE**

L'affidatario dovrà gestire le attività lavorative oggetto del presente appalto

applicando le norme dal D.Lgs. n.285/92 e suo regolamento di esecuzione, con particolare riferimento ai cantieri stradali e sarà pertanto responsabile di tutte le misure di sicurezza previste, concernenti la propria attività lavorativa. Sono a carico dell'affidatario tutte le incombenze relative alla gestione della sicurezza e delle fasi relative alle emergenze, ivi comprese le spese per la formazione del personale, e tutte quelle necessarie per la fornitura al personale delle dotazioni di protezione individuale (DPI). Gli oneri per il personale addetto alla vendita delle schede parcheggio e degli ausiliari del traffico sono a carico dell'affidatario. Il personale dovrà essere adeguatamente formato, con docente a spese dell'affidatario e dovrà essere assunto ed inquadrato nel rispetto delle vigenti norme previste dal contratto collettivo dei lavoratori applicato, nel rispetto, altresì, di tutte le prescrizioni in materia di trattamento fiscale e contributivo nonché di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, che in ogni caso con tutti gli oneri interamente a proprio carico e il personale dovrà essere in possesso dei prescritti requisiti, assenza di condanne penali e carichi pendenti per reati non colposi e assenza dei provvedimenti per la repressione della criminalità organizzata di stampo mafioso.

#### **ART. 10 - OBBLIGHI IN MATERIA DI DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI**

L'affidatario dovrà assumere ai sensi dell'art.102 del D.Lgs. 36/2023 i seguenti impegni:

- a) garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato;
- b) garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto

dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente,

nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in

subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare;

c) garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa

per le persone con disabilità o svantaggiate.

#### **ART. 11 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI**

L'affidatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in

possesso, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a

qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione

dell'affidamento. L'affidatario si impegna a fare in modo che nel trattare dati,

informazioni, vengano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e

impiegate modalità di trattamento che non compromettono in alcun modo il carattere

della riservatezza o arrechino altrimenti danno. Le informazioni, i dati e le conoscenze

riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte dal

concessionario se non per esigenze operative strettamente connesse allo

svolgimento delle attività di cui all'oggetto dell'appalto. I dati in possesso devono

essere adeguatamente tutelati. L'affidatario sarà responsabile per l'esatta osservanza

da parte dei propri dipendenti e consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti. Le

parti si impegnano altresì a trattare eventuali dati personali e sensibili nella normativa

vigente in materia, in particolare del Decreto Legislativo n.196 del 30 giugno 2003 e

s.m.i. e del GDPR Privacy n.2016/679. La Stazione Appaltante informa l'affidatario

che tratterà i dati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento

degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia. Si precisa che il

trattamento dei dati personali ha la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità

dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento e si informa che i dati

dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l'istruttoria dell'istanza presentata e per le formalità ad essa connesse.

#### **ART. 12- CONTROLLI E PENALI**

Il presente contratto di appalto prevede penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale (art. 126 D.L.36/2023).

#### **ART. 13 – RISOLUZIONE (art. 122 D.L.36/2023)**

1.1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 121 del D.L. 36/2023, le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto di appalto senza limiti di tempo, se si verificano una o più delle seguenti condizioni:

a) modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 120 del D.L. 36/2023;

b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 1, lettere b) e c), del D.L. 36/2023 superamento delle soglie di cui al comma 2 del predetto articolo 120 del D.L. 36/2023 e, con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 3, del D.L. 36/2023 superamento delle soglie di cui al medesimo articolo 120, comma 3, lettere a) e b) del D.L. 36/2023;

c) l'affidatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 94, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara;

d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

1.2. Le stazioni appaltanti risolvono un contratto di appalto qualora nei confronti dell'appaltatore:

a) sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro del D.L. 36/2023

1.3. Il contratto di appalto può inoltre essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'affidatario, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. Il direttore dei lavori o il direttore dell'esecuzione, se nominato, quando accerta un grave inadempimento ai sensi del primo periodo avvia in contraddittorio con l'appaltatore il procedimento disciplinato dall'articolo 10 dell'allegato II.14. All'esito del procedimento, la stazione appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all'appaltatore.

1.4. Qualora, al di fuori di quanto previsto dal comma 3, l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell'affidatario rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il direttore dell'esecuzione, se nominato, gli assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine, e redatto il processo verbale in

contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, con atto scritto comunicato all'affidatario, fermo restando il pagamento delle penali.

1.5. In tutti i casi di risoluzione del contratto l'affidatario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti.

1.6. Nei casi di risoluzione del contratto di cui ai commi 1, lettere c) e d), 2, 3 e 4, le somme di cui al comma 5 sono decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, e in sede di liquidazione finale dei lavori, servizi o forniture riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per il nuovo affidamento, se la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 124, comma 2, primo periodo del D.L. 36/2023.

1.7. L'allegato II.14 del D.L. 36/2023 disciplina le attività demandate al direttore dei lavori e all'organo di collaudo o di verifica di conformità in conseguenza della risoluzione del contratto.

1.8. Nei casi di risoluzione del contratto, l'affidatario provvede al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine assegnato dalla stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'affidatario i relativi oneri e spese. In alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, la stazione appaltante può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'affidatario o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità

di cui all'articolo 106, pari all'1 per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'affidatario di agire per il risarcimento dei danni.

**ART. 14. - ESECUZIONE O COMPLETAMENTO DELLA FORNITURA E DEL SERVIZIO NEL CASO DI PROCEDURA DI INSOLVENZA O DI IMPEDIMENTO ALLA PROSECUZIONE DELL’AFFIDAMENTO CON L’ESECUTORE DESIGNATO:**

si rimanda all'art. 124 D.L.36/2023.

**ART.15 - RECESSO (art. 123 D.L.36/2023).**

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavori o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato secondo quanto previsto dell'allegato II.14. del D.L. 36/2023.

2. L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla stazione appaltante mediante una formale comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori, servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo o verifica la regolarità dei servizi e delle forniture.

3.L'allegato II.14 del D.L. 36/2023 disciplina il rimborso dei materiali, la facoltà di ritenzione della stazione appaltante e gli obblighi di rimozione e sgombero dell'affidatario.

**ART. 16 -TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Sono previsti dalla legge 13 agosto 2010 n.136 e s.m.i., sia nei rapporti verso l'Ente sia nei rapporti con i subappaltatori e gli eventuali subcontraenti in genere appartenenti alla filiera delle imprese del presente contratto. L'affidatario che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria né dà immediata comunicazione all'Ente e alla Prefettura territorialmente competente. L'affidatario si obbliga ad utilizzare, ai fini dei pagamenti relativi al presente contratto, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane s.p.a., dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche. Tale adempimento è a carico anche dei subappaltatori e dei subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'appalto.

#### **ART. 17 - SUBAPPALTO**

È ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell'art.119 D.Lgs. 36/2023. Il soggetto affidatario del contratto esegue in proprio la fornitura ed il servizio compresi nel contratto. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), del D.L. 36/2023, la cessione del contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni appaltate. I soggetti affidatari dei contratti di cui al codice possono affidare in subappalto le forniture e i servizi compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante a condizione che:

**a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire;**

**b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro D.L.36/2023;**

**c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare.**



L'affidatario trasmette il contratto di subappalto alla stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Contestualmente trasmette la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro e il possesso dei requisiti di cui agli articoli 100 e 103. La stazione appaltante verifica la dichiarazione tramite la Banca dati nazionale di cui all'articolo 23. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'affidatario è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 11, lettere a) e c), l'affidatario è liberato dalla responsabilità solidale di cui al secondo periodo del presente comma. L'affidatario è tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni secondo quanto previsto all'articolo 11. È, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto nel rispetto di quanto previsto dal comma 12. Per il pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti, nonché in caso di

inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 5. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma 8, il RUP o il responsabile della fase dell'esecuzione, ove nominato, inoltra le richieste e le contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti. L'affidatario sostituisce, previa autorizzazione della stazione appaltante, i subappaltatori relativamente ai quali, all'esito di apposita verifica, sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore ed ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto ai sensi del quinto periodo del comma 2 l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

**a) quando il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa;**

**b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;**

**c) su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente.**

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale. Il subappaltatore è tenuto ad applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro del contraente principale, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

#### **ART. 18 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CREDITO**

E' fatto divieto la cessione del credito.

#### **ART. 19 - SPESE CONTRATTUALI E REGISTRAZIONE**

Le eventuali spese di contratto, accessorie e conseguenti, saranno per intero a carico della ditta concessionaria.

#### **ART. 20 – ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI**

Con il solo fatto della presentazione dell'offerta si intendono accettate, da parte dell'affidatario tutte le condizioni del bando e dei documenti di gara, nessuno escluso, le quali pertanto devono intendersi ad ogni effetto efficacia a norma dell'art.1341 co.2. L'affidatario si impegna:

- a segnalare alla Stazione Appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;
- a collaborare con le Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, eccetera);
- L'affidatario inoltre, in ordine a quanto previsto nel vigente P.T.P.C. del Comune di Capaci, deve non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e non avere attribuito incarichi a ex dipendenti che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di Capaci nei loro confronti nel triennio successivo alla cessazione del rapporto.

#### **ART. 21 - FORO COMPETENTE**

Per qualsiasi controversia derivante dall'applicazione od interpretazione del capitolato le parti escludono il ricorso all'arbitrato e stabiliscono che il Foro competente è quello di Palermo.

**ART.23 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si informa che il Responsabile del Procedimento è l'Ispettore Capo di P.M. Di Maggio Caterina.

**ART. 24 – NORME FINALI**

Per quanto non espressamente previsto nel bando, trovano applicazione le disposizioni contenute nelle norme legislative vigenti in materia di pubbliche forniture, servizi e concessioni. Il presente contratto è stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata. Nel rispetto dell'articolo 32 comma 14 del D.Lgs n. 50/2016, e del D.Lgs n. 82 /2005, le parti sottoscrivono il presente atto mediante firma digitale in corso di validità e conforme al disposto dell'articolo 1 comma 1 lettera f) del sopra citato D.Lgs n. 82/2005.

Letto, approvato e sottoscritto

Per il Comune di Capaci

---

L'Affidatario

---

